

Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - sanzioni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5953 del 28/02/2019

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - sanzioni - in genere - Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati privilegiati - Dichiarazione - Violazione dell'obbligo di separata indicazione dei costi - Dichiarazione integrativa - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposte sui redditi, in caso di omessa indicazione separata dei costi sostenuti per operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati con regimi fiscali privilegiati, la contestazione della violazione costituisce causa ostaiva alla presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, dovendosi interpretare estensivamente l'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché la possibilità di rimediare all'irregolarità anche dopo la contestazione della stessa si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dall'art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5953 del 28/02/2019